

Federica Bacigalupo

Avvocato

Matteo Bezzi

Gaetano Cirilli

Cora Zattoni

Danilo Cortesi

Dottori Commercialisti
Revisori Contabili

A tutti i Clienti

Loro sedi

Ravenna, 01/07/2022

Circolare informativa n. 14/2022

Oggetto:

- 1. MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE**
- 2. NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO**

1. MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Con l'articolo 3, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco-contribuente apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L'intervento legislativo

Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria il legislatore è intervenuto su quattro temi:

- Lipe;
- modelli Intrastat;
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- imposta di soggiorno.

⇒ Lipe

In particolare il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.

⇒ *Modelli Intrastat*

Il comma 2, con l'aggiunta di un periodo finale all'articolo 50, comma 6-*bis*, D.L. 331/1993, stabilisce che il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

⇒ *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*

Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il 31 maggio / 30 settembre / 30 novembre dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre. Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre. La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.

⇒ *Imposta di soggiorno*

Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Il nuovo calendario

Adempimento	Scadenze abrogate	Nuove scadenze
LiPE secondo trimestre	16 settembre 2022	30 settembre 2022
Intrastat	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento
Imposta di bollo su fatture elettroniche	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre
Imposta di soggiorno	30 giugno 2022	30 settembre 2022

2. NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO

Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di "esterometro", sia al fine di limitarne l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.

Le nuove ipotesi di esclusione

La disposizione contenuta nell'articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell'ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L'esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all'estero che in base all'articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell'immobile.

Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuano attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo Sdl secondo le modalità descritte e comunicate nelle precedenti informative.

Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie

La disposizione contenuta nell'articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.

A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell'art.1 comma 3-bis D.Lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-ter dell'articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1 comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti

